



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

Città Metropolitana di Palermo

Staff Polizia Municipale

OGGETTO: VERBALE DI APERTURA DELLE BUSTE AMMINISTRATIVE RDO SU MEPA N. 3702923 DEL 17/08/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI UN DISPOSITIVO FISSO BIDIREZIONALE PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE RECAE DALL'ART. 142 DEL C.D.S. NONCHÈ DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE MEDIANTE IL MEDESIMO DISPOSITIVO E DELLE SANZIONI ACCESSORIE"

Premesso che:

- con Determinazioni a Contrarre n. 77 del 10/08/2023 per l'avvio della RDO aperta ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del "Servizio di noleggio, installazione e manutenzione di un dispositivo fisso bidirezionale per il rilevamento delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale recate dall'art. 142 del C.d.S. nonchè delle attività di supporto relative alla gestione delle sanzioni amministrative accertate mediante il medesimo dispositivo e delle sanzioni accessorie";
- la RdO citata era rivolta a tutti gli operatori economici iscritti ed abilitati al bando del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione "Beni alle Pubbliche Amministrazioni" — area merceologica "Attrezzature per il controllo del traffico stradale" — categoria "Attrezzature per il rilevamento, assistenza, manutenzione e riparazione — Mepa Beni" (codice CIG 9981999E26, per un importo stimato a base d'asta di Euro 120.00,00 oltre iva);
- detta procedura è da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- in data 17/08/2023 è stata inoltrata tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la Richiesta di Offerta (RdO n. 3702923) rivolta a tutte le ditte iscritte nella sopra citata categoria, con scadenza alle ore 12:00 del giorno 01 settembre 2023;
- con determina dirigenziale n°82 dell'11/09/2023 n. Gen. 620 dell'11/09/2023 si nominava la Commissione di valutazione delle offerte relative alla procedura in oggetto;

Tutto ciò premesso

Oggi, giorno 20 settembre 2023 alle ore 10:00 in San Giuseppe Jato, presso gli Uffici della Polizia Municipale, nella sede comunale della Casa del Fanciullo, in seduta pubblica, si è insediato il seggio di gara costituito dal Responsabile del Settore Polizia Municipale Comandante Vito Ales (che presiede la seduta), dall'istruttore amministrativo del settore Polizia Municipale Perrone Giuseppa, dal Responsabile dell'ufficio Patrimonio Geom. Albinelli Maurizio in qualità di

componenti, dall'istruttore amministrativo del Settore Polizia Municipale Schirò Antonella Ornella con funzioni di verbalizzante.

Preliminarmente la Commissione richiama le dichiarazioni sull'insussistenza di cause di inconferibilità ed incompatibilità di cui all'art.20, comma1 del D. LGS dell'08/04/2013, n°39;

Per poter aprire e visionare il contenuto delle buste contenenti la documentazione amministrativa delle imprese partecipanti risulta necessario accedere al portale www.acquistinretepa.it — sezione Negoziazioni/Richieste di offerta, con le credenziali del Comandante Vito Ales.

Si effettua quindi l'accesso al portale citato con utenza LSAVTI000 e il Presidente del Seggio di Gara procede alla verifica, per ogni concorrente, della documentazione amministrativa presentata a corredo dell'offerta onde verificarne l'ammissibilità, per poi rimettere - per i concorrenti ammessi al prosieguo della gara - l'apertura e l'esame dell'offerta tecnica alla Commissione giudicatrice.

Il Presidente dà atto che è presente il rappresentante della ditta concorrente "MAGGIOLI S.P.A.", Sig. Giovanni Nocito, munito di regolare delega.

Viene riscontrata la presenza delle seguenti offerte:

- offerta dell'impresa "MAGGIOLI S.P.A" pervenuta il 30/08/2023 alle ore 14:28;
- offerta dell'impresa "SER.COM. SRL" pervenuta il 31/08/2023 alle ore 19.57;

Si dà atto dell'attivazione, in forma automatica, sul portale www.acquistinretepa.it della seduta pubblica; si procede quindi all'apertura, per ciascun concorrente, della "Busta amministrativa" a corredo dell'offerta presentata ai fini della verifica della documentazione amministrativa prodotta, nel seguente ordine:

1. Apertura della "Busta Amministrativa" per il concorrente "MAGGIOLI S.P.A.": La ditta MAGGIOLI S.P.A. ha prodotto la seguente documentazione:
 1. Domanda di partecipazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e corredata dal documento di identità del sottoscrittore;
 2. modello DGUE firmato digitalmente dal legale rappresentante e corredata dal documento di identità del sottoscrittore: dall'esame del documento lo stesso risulta completo in ogni sua parte, ma mancante della dichiarazione sul possesso del Decreto di Omologazione del sistema di rilevamento automatico rilasciato all'Impresa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 3. garanzia provvisoria è accompagnata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario del contratto;
 4. attestazione di sopralluogo;
 5. tutte le altre dichiarazioni, di cui ai modd. dal n. 1 al n. 9, risultano perfettamente regolari;

Poiché la documentazione amministrativa prodotta è mancante della dichiarazione sul possesso del Decreto di Omologazione del sistema di rilevamento automatico rilasciato all'Impresa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è ricorso al soccorso istruttorio per richiedere l'integrazione documentale mancante.

2. Apertura della "Busta Amministrativa" per il concorrente "SER.COM. S.R.L.": La ditta SER.COM S.R.L. ha prodotto la seguente documentazione:

1. Domanda di partecipazione sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e corredata dal documento di identità del sottoscrittore;
2. modello DGUE firmato digitalmente dal legale rappresentante e corredata dal documento di identità del sottoscrittore: dall'esame del documento lo stesso risulta completo in ogni sua parte, ma mancante della dichiarazione sul possesso del Decreto di Omologazione del sistema di rilevamento automatico rilasciato all'Impresa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
3. garanzia provvisoria è accompagnata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse affidatario del contratto;
4. attestazione di sopralluogo;
5. tutte le altre dichiarazioni, di cui ai modd. dal n. 1 al n. 9, risultano perfettamente regolari;

Poiché la documentazione amministrativa prodotta è mancante della dichiarazione sul possesso del Decreto di Omologazione del sistema di rilevamento automatico rilasciato all'Impresa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, si è ricorso al soccorso istruttorio per richiedere l'integrazione documentale mancante.

Considerando concluso l'esame della documentazione amministrativa, si DA' ATTO:

che si rimane in attesa di ricevere la documentazione richiesta con il soccorso istruttorio alle Ditte partecipanti.

Le operazioni di esame continueranno dopo il ricevimento dei documenti mancanti e, successivamente si procederà a stabilire la data della prossima seduta per l'esame delle buste tecniche.

Il Presidente dichiara chiusa la seduta alle ore 14.00.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.



Presidente : Comand. Vito Ales

Componente : Sig.ra Perrone Giuseppa

Componente : Geom. Albinelli Maurizio

Verbalizzante : Sig.ra Schirò Antonella Ornella

LA COMMISSIONE

[Handwritten signatures of the Commission members]



COMUNE DI SAN GIUSEPPE JATO

Città Metropolitana di Palermo


Staff Polizia Municipale

Verbale n. 2

OGGETTO: RIAPERTURA VERBALE DI APERTURA DELLE BUSTE AMMINISTRATIVE RDO SU MEPA N. 3702923 DEL 17/08/2023 PER L'AFFIDAMENTO DEL "SERVIZIO DI NOLEGGIO, INSTALLAZIONE E MANUTENZIONE DI UN DISPOSITIVO FISSO BIDIREZIONALE PER IL RILEVAMENTO DELLE VIOLAZIONI ALLE NORME SULLA CIRCOLAZIONE STRADALE RECAE DALL'ART. 142 DEL C.D.S. NONCHÈ DELLE ATTIVITÀ DI SUPPORTO RELATIVE ALLA GESTIONE DELLE SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCERTATE MEDIANTE IL MEDESIMO DISPOSITIVO E DELLE SANZIONI ACCESSORIE" A SEGUITO DI SOCCORSO ISTRUTTORIO.

Premesso che:

- con Determinazioni a Contrarre n. 77 del 10/08/2023 per l'avvio della RDO aperta ai sensi dell'art. 108 del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento del "Servizio di noleggio, installazione e manutenzione di un dispositivo fisso bidirezionale per il rilevamento delle violazioni alle norme sulla circolazione stradale recate dall'art. 142 del C.d.S. nonchè delle attività di supporto relative alla gestione delle sanzioni amministrative accertate mediante il medesimo dispositivo e delle sanzioni accessorie";
- la RdO citata era rivolta a tutti gli operatori economici iscritti ed abilitati al bando del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione "Beni alle Pubbliche Amministrazioni" — area merceologica "Attrezzature per il controllo del traffico stradale" — categoria "Attrezzature per il rilevamento, assistenza, manutenzione e riparazione – Mepa Beni" (codice CIG 9981999E26, per un importo stimato a base d'asta di Euro 120.00,00 oltre iva);
- detta procedura è da aggiudicarsi secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- in data 17/08/2023 è stata inoltrata tramite il Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione la Richiesta di Offerta (RdO n. 3702923) rivolta a tutte le ditte iscritte nella sopra citata categoria, con scadenza alle ore 12:00 del giorno 01 settembre 2023;
- con determina dirigenziale n°82 dell'11/09/2023 n. Gen. 620 dell'11/09/2023 si nominava la Commissione di valutazione delle offerte relative alla procedura in oggetto;
- in data 20 Settembre C.A., alle ore 10:00, si era riunita la Commissione di gara per la verifica del numero di Ditte concorrenti e per l'apertura delle buste contenenti la documentazione amministrativa di dette Ditte partecipanti;
- risultavano partecipanti n. 02 Ditte e precisamente la Ditta Maggioli S.p.A. e la Ditta SER.COM. S.R.L.;
- nella busta contenente la documentazione amministrativa di entrambe le Ditte partecipanti mancava la dichiarazione sul possesso del "Decreto di Omologazione" rilasciato all'impresa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per sistemi di rilevamento automatico delle infrazioni al Codice della Strada art. 142;



la mancanza della dichiarazione anzidetta ha obbligato la Commissione di gara a ricorrere al soccorso istruttorio, per richiedere alle Ditte partecipanti l'integrazione documentale; con comunicazione inviata tramite la piattaforma ME.PA. si informavano le Ditte partecipanti alla gara di appalto della mancanza della dichiarazione di cui sopra e si invitavano le stesse a produrre la dichiarazione mancante e copia del "Decreto di Omologazione" entro tre giorni dalla data della richiesta;

Tutto ciò premesso

Oggi, giorno 26 settembre 2023, alle ore 10:15, in San Giuseppe Jato, presso gli Uffici della Polizia Municipale, nella sede comunale della Casa del Fanciullo, in seduta pubblica, si è insediato il seggio di gara costituito dal Responsabile del Settore Polizia Municipale Comandante Vito Ales (che presiede la seduta), dall'istruttore amministrativo del settore Polizia Municipale Perrone Giuseppa, dal Responsabile dell'ufficio Patrimonio Geom. Albinelli Maurizio in qualità di componenti, dall'istruttore amministrativo del Settore Polizia Municipale Schirò Antonella Ornella con funzioni di verbalizzante.

Per poter aprire e visionare il contenuto della documentazione prodotta dalle Ditte partecipanti, così come in premessa richiesta, risulta necessario accedere al portale www.acquistinretepa.it — sezione Negoziazioni/Richieste di offerta, con le credenziali del Comandante Vito Ales.

Si effettua quindi l'accesso al portale citato con utenza LSAVTI000 e il Presidente del Seggio di Gara procede alla verifica, per ogni concorrente, della dichiarazione e della documentazione amministrativa presentate a seguito del soccorso istruttorio, al fine di completare le operazioni relative alla fase di ammissione e verificare l'ammissibilità o meno delle Ditte partecipanti, per poi rimettere - per i concorrenti ammessi al prosieguo della gara - l'apertura e l'esame dell'offerta tecnica alla Commissione giudicatrice.

Viene riscontrata la presenza delle seguenti integrazioni documentali:

- integrazione dell'impresa "MAGGIOLI S.P.A." pervenuta il 20/09/2023 alle ore 14:33;
- integrazione dell'impresa "SER.COM. S.R.L." pervenuta il 22/09/2023 alle ore 15:49.

Si dà atto dell'attivazione, in forma automatica, sul portale www.acquistinretepa.it della seduta pubblica; si procede quindi all'esame, per ciascun concorrente, della dichiarazione mancante e del Decreto di Omologazione richiesto mediante il soccorso istruttorio, nel seguente ordine:

1. Apertura della documentazione integrativa prodotta dal concorrente "MAGGIOLI S.P.A."; La ditta MAGGIOLI S.P.A. ha prodotto la seguente documentazione:
 - a) Dichiarazione sul possesso del Decreto di Omologazione rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per sistemi di rilevamento automatico delle infrazioni al Codice della Strada art.142, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante e corredata dal documento di identità del sottoscrittore;
 - b) copia del Decreto di Approvazione n. 356 rilasciato in data 18/08/2021 dal Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibile.
2. Apertura della documentazione integrativa prodotta dal concorrente "SER.COM. S.R.L."; La ditta SER.COM S.R.L. ha prodotto la seguente documentazione:



- a) Dichiarazione della società produttrice "KRIA S.R.L." con la quale si dichiara che la Ditta SER.COM. s.r.l. è soggetto autorizzato alla distribuzione, installazione e manutenzione dei sistemi KRIA, mod. T-EXSPEED e T-EXSPEED V.2.0 per il controllo elettronico delle infrazioni al superamento dei limiti di velocità rilasciato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sottoscritta digitalmente dal legale rappresentante della società "Kria s.r.l.";
- b) Dichiarazione della Ditta SER.COM.s.r.l. con la quale dichiara di essere soggetto autorizzato alla distribuzione ed installazione del dispositivo, direttamente dalla casa produttrice dello stesso, non essendo, essa stessa, il produttore;
- c) copia del Decreto di Autorizzazione n. 236 rilasciato in data 05/06/2023 dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla società Kria s.r.l..

Considerato concluso l'esame della documentazione amministrativa richiesta con il soccorso istruttorio, si DA' ATTO:

- che le dichiarazioni rese da entrambe le Ditte ed i Decreti allegati, non sono perfettamente conformi a quanto richiesto, trattandosi di "Decreti di Autorizzazione" e non di "Omologazione", come espressamente previsto dal Bando di Gara, pagina 7, pubblicato sul ME.PA. in data 17/08/2023;
- che la Suprema Corte di Cassazione, con ordinanza n. 8694 del 17.03.2022, richiamando ulteriori pronunce (Cass. n. 533 del 2018, Cass. n. 14597 del 2021, Cass. n. 10463 del 2020) ha statuito che "la perfetta funzionalità delle apparecchiature di controllo della velocità deve essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di "omologazione e conformità", non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento".

Ritenuto, pertanto, non chiaro il contenuto della norma che statuisce la certificazione necessaria a corredo delle attrezzature atte a misurare la velocità dei veicoli ai fini dell'accertamento delle violazioni al C.d.S. art. 142, la Commissione decide di ammettere le Ditte partecipanti "con riserva" alle fasi successive della gara, in attesa di un chiarimento ministeriale o legislativo o, comunque, informativo da parte di Organi superiori preposti a tale scopo.

La Commissione si riserva di informare le Ditte partecipanti delle successive date relative alle operazioni di gara, attraverso apposite comunicazioni nella piattaforma del ME.PA.

Il Presidente conclude le operazioni di esame della documentazione amministrativa e dichiara chiusa la seduta alle ore 13:30.

Di quanto sopra si redige il presente verbale che, previa lettura, viene approvato e sottoscritto.

LA COMMISSIONE

Presidente : Comand. Vito Ales _____

Componente : Sig.ra Perrone Giuseppa _____

Componente : Geom. Albinelli Maurizio _____

Verbalizzante : Sig.ra Schirò Antonella Ornella _____

CIRCOLAZIONE STRADALE

Sanzioni
Autovelox

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ORILIA Lorenzo - Presidente -
Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -
Dott. ABETE Luigi - Consigliere -
Dott. DONGIACOMO Giuseppe - rel. Consigliere -
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1423-2021 proposto da:

R.B., rappresentato e difeso dall'Avvocato CESARE SANDRO STROZZI per procura in calce al ricorso;
- ricorrente -

contro

COMUNE DI CASTELLAZZO BORMIDA, rappresentato e difeso dall'Avvocato AGOSTINO GOGLINO e dall'Avvocato PAOLO PANARITI per procura in calce al controricorso;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 573/2020 del TRIBUNALE DI ALESSANDRIA, depositata il 9/10/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 17/2/2022 dal Consigliere Dott. DONGIACOMO GIUSEPPE.

Svolgimento del processo

1.1. Il tribunale, con la pronuncia in epigrafe, accogliendo l'appello presentato dal Comune di Castellazzo Bormida, ha rigettato l'impugnazione proposta da R.B. avverso il verbale di accertamento di violazione del codice della strada elevato ai suoi danni.

1.2. Il tribunale, in particolare, dopo aver affermato che le apparecchiature utilizzate per la rilevazione della velocità possono essere omologate ovvero, in via alternativa, approvate e che mentre in presenza dell'omologazione le risultanze delle rilevazioni fanno piena prova circa il superamento dei limiti, in caso di approvazione, invece, è necessaria la presenza in sito del personale della polizia che attesti l'avvenuto superamento dei limiti di velocità così come rilevato dall'apparecchiatura approvata, ha rilevato, quanto al caso in esame: - innanzitutto, che l'accertamento della violazione era stato compiuto alla presenza in sito dell'operatore della polizia locale, così come attestato nel verbale di installazione ed uso dell'apparato di misurazione della velocità; - in secondo luogo, che l'apparecchio utilizzato, benché non omologato, era stato approvato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ritenendo che, in forza di tali risultanze, l'impugnazione proposta avverso il verbale dovesse essere, per l'effetto, rigettata.

2.1. R.B., con ricorso notificato il 23/12/2020, ha chiesto, per un motivo, la cassazione della sentenza.

2.2. Il Comune di Castellazzo Bormida ha resistito con controricorso nel quale ha eccepito, tra l'altro, l'inammissibilità del ricorso per difetto di una valida procura difensiva. Il ricorrente ha depositato memoria.

Motivi della decisione

3.1. Con l'unico motivo articolato, il ricorrente, lamentando la violazione o la falsa applicazione dell'art. 142 C.d.S., in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, ha censurato la sentenza impugnata nella parte in cui il tribunale ha ritenuto che l'impugnazione proposta doveva essere rigettata sul rilievo che l'accertamento della violazione era stato compiuto alla presenza sul posto dell'operatore della polizia locale, così come attestato nel verbale di installazione ed uso dell'apparato di misurazione della velocità, e che l'apparecchio utilizzato, benché non omologato, era stato approvato dal ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

3.2. Così facendo, però, ha osservato il ricorrente, il tribunale non ha considerato che la presenza in loco dell'agente non ha alcuna interferenza circa l'idoneità tecnica dello strumento utilizzato non potendo aggiungere alcunchè circa l'affidabilità e la corretta funzionalità tecnica dello strumento che rileva la velocità dei veicoli. Ciò che rileva, in effetti, è unicamente che l'inosservanza dei limiti di velocità sia accertata a mezzo di apparecchiature debitamente omologate 4.1. Il ricorso, intanto, è ammissibile. Non rileva, invero, il fatto che la procura difensiva rilasciata del ricorrente rechi l'indicazione di una sentenza diversa rispetto a quella effettivamente impugnata una volta che la stessa sia, come nel caso in esame, materialmente congiunta al ricorso per cassazione e la sentenza effettivamente impugnata sia stata depositata in copia autentica.

4.2. Il ricorso, poi, è, nel merito, fondato. Questa Corte, in effetti, ha già avuto modo di rilevare che la Corte costituzionale, con la sentenza n. 113 del 2015, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 45 C.d.S., comma 6, "nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e di taratura", ed ha, in conseguenza, ritenuto che, in caso di contestazioni circa l'affidabilità dell'apparecchio, com'è avvenuto nella specie, il giudice di merito è tenuto ad accertare se l'apparecchio è stato o non sottoposto alle verifiche di funzionalità e taratura (Cass. n. 533 del 2018). In tema di sanzioni amministrative irrogate a seguito di accertamento della violazione dei limiti di velocità mediante autovelox, pertanto, le apparecchiature di misurazione della velocità devono essere periodicamente tarate e verificate, indipendentemente dal fatto che funzionino automaticamente o alla presenza di operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi; in presenza di contestazione da parte del soggetto sanzionato, peraltro, spetta all'Amministrazione la prova positiva dell'iniziale omologazione e della periodica taratura dello strumento (Cass. n. 14597 del 2021). Le apparecchiature di misurazione della velocità, invero, devono essere periodicamente tarate e verificate nel loro funzionamento e l'effettuazione di tali controlli (che vanno eseguiti a prescindere dal fatto che l'apparecchiatura operi in presenza di operatori o in automatico, senza la presenza degli operatori ovvero, ancora, tramite sistemi di autodiagnosi) dev'essere dimostrata o attestata con apposite certificazioni di omologazione e conformità, non potendo essere provata con altri mezzi di attestazione o dimostrazione del loro corretto funzionamento (Cass. n. 10463 del 2020).

5. Il ricorso dev'essere, quindi, accolto e la sentenza impugnata, per l'effetto, cassata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Alessandria che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, cassa la sentenza impugnata con rinvio, per un nuovo esame, al tribunale di Alessandria che, in differente composizione, provvederà anche a liquidare le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio della Sesta Sezione Civile - 2, il 17 febbraio 2022.

Depositato in Cancelleria il 17 marzo 2022